

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 534/AV5 DEL 16/05/2016

Oggetto: Stipula convenzione tra l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica di Milano e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocini di formazione e di orientamento.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed di orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Area Vasta 5;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

▣ **Normativa di riferimento:**

- Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

▣ **Motivazione:**

Vista la richiesta l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159 di stipula convenzione con questa ASUR Marche Area Vasta 5 per consentire ai propri studenti di svolgere l'attività di tirocinio curriculare formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare tra l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, con sede in Milano e l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi

- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio curriculare per studenti iscritti l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed di orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;

6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore U.O.C. Formazione AV 5
(Dr.ssa Anna G. Mandolini)

Visto:
Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -
N.1

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

~~CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI
DELL'ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOSOMATICO
DI MILANO~~

~~TRA~~

~~L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 - P.IVA n. 04886750159 rappresentato dal Presidente dott. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05/11/ 1948, C.F. MRLRFL48S05F205P~~

~~E~~

~~L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, denominata d'ora in poi "Soggetto Ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14.12.1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa;~~

~~PREMESSO CHE:~~

- ~~la legge 19/02/1999 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;~~
- ~~che l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;~~
- ~~che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito~~

~~dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859;~~

~~che il Decreto 11/12/1998, n. 509 prevede all'art. 2, comma 1, l'adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della L. n. 56/1999;~~

~~che l'O.M. 10/12/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale all'insegnamento dell'attività di psicoterapia nonché per l'attuazione delle convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento delle specifiche attività formative;~~

~~che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001;~~

~~che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" di seguito denominati "Indirizzi regionali", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro.~~

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Definizione del tirocinio

- ~~1. La presente convenzione riguarda la tipologia di tirocini curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione e formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale e internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.~~

- ~~2. Il "soggetto ospitante", su proposta del "soggetto promotore", ai fini di cui all'art. 2 della Legge n. 56/89, si impegna ad accogliere presso i propri Servizi, compatibilmente con la disponibilità delle UU.OO./Servizi coinvolti nel tirocinio, soggetti, di seguito denominati "tirocinanti", in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. Il "soggetto ospitante" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento dell'attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico applicativa dei tirocinanti.~~
- ~~3. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.~~
- ~~4. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al compute della durata complessiva del tirocinio.~~
- ~~5. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.~~
- ~~6. Per l'attuazione del rapporto di collaborazione sopra citato, il "soggetto promotore" riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi del "soggetto ospitante", le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione teorico pratica dei tirocinanti.~~
- ~~7. Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e la sede, vengono stabiliti dai responsabili dei servizi, sentito il referente - responsabile aziendale dei tirocini delle aree psico-sociali e comunicati alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione della stessa.~~

~~8. Il periodo della frequenza, le ore di tirocinio verranno concordate con il responsabile del servizio, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali, allo scopo di non intralciare il servizio stesso, nonché per la verifica della disponibilità dei posti.~~

~~9. Il "soggetto promotore" si impegna ufficialmente a comunicare per iscritto ai responsabili dei servizi ed al referente responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali i nominativi dei tirocinanti autorizzati alla frequenza, le ore di tirocinio, il periodo di frequenza e l'annualità.~~

~~Articolo 2 – Progetto formativo individuale~~

~~1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.~~

~~2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.~~

~~Articolo 3 – Le funzioni di tutoraggio~~

~~1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del "soggetto promotore" e dal tutor del "soggetto ospitante", indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.~~

~~2. Ogni tutor del "soggetto promotore" è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.~~

~~3. Ogni tutor (psicoterapeuta) del "soggetto ospitante" è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di~~

~~lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.~~

~~Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante~~

~~1. Le parti concordano che il tirocinante:~~

- ~~a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;~~
- ~~b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";~~
- ~~c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;~~
- ~~d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del "soggetto promotore" e al tutor del "soggetto ospitante".~~

~~2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere ed interrompere lo svolgimento del tirocinio.~~

~~3. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.~~

~~4. Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.~~

~~Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatoria~~

~~1. Ogni tirocinante è assicurato:~~

- ~~a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.~~

- b) ~~presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.~~
2. ~~Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del "soggetto ospitante" e rientranti nel progetto formativo individuale.~~
3. ~~Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.~~

~~Articolo 6 - Durata della convenzione e recesso~~

1. ~~La presente convenzione ha validità quadriennale a far tempo dalla data di stipula e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. E' prevista la possibilità di rinnovo su espressa volontà delle parti e dovrà essere formalizzato dal "soggetto ospitante" mediante specifico provvedimento amministrativo.~~
2. ~~Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:~~
- a) ~~nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;~~
- b) ~~qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.~~
3. ~~Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.~~

~~Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 29/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 925 del 25/10/2013.~~

~~Milano~~ _____

~~Ascoli Piceno~~ _____

~~Il soggetto
promotore~~ ~~Istituto Riza di Medicina
Psicosomatica~~

~~Il soggetto
ospitante~~ ~~ASUR Marche - Area Vasta 5~~

~~Il Direttore
Avv. Giulietta Capocasa~~

ALBO PRETORIO